



Veicoli esclusi dal divieto di transito

- ambulanze e autoveicoli adibiti a trasporto di prodotti farmaceutici di ospedali e farmacie;
- veicoli adibiti a trasporto pubblico e scolastico, a trasporto pubblico da piazza e da noleggio;
- veicoli delle Forze di Polizia statale e locale, delle Forze Armate e dei Servizi di Soccorso pubblico;
- veicoli adibiti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, pulizia strade e fognature;
- veicoli utilizzati per la distribuzione della posta;
- veicoli destinati all'assistenza domiciliare ed al trasporto dei pasti a domicilio;
- veicoli adibiti al servizio di persone portatrici di handicap e segnalati dall'apposito contrassegno di legge nonché veicoli immatricolati per il trasporto collettivo dei disabili;
- veicoli delle Amministrazioni pubbliche e delle società di servizio pubblico per interventi urgenti ed inderogabili;
- autovetture con targa straniera condotte da persone residenti all'estero;
- veicoli impiegati da operatori commerciali per fiere e/o mercati che si svolgono sul territorio comunale per il solo transito dalla sede al posteggio in concessione o viceversa;
- veicoli con alimentazione elettrica, GPL, o a metano o bifuel (benzina-metano o benzina GPL) o ibridi regolarmente omologati;
- mezzi agricoli e macchine operatrici limitatamente alle operazioni improrogabili;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone affette da malattie invalidanti e sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione;
- veicoli di lavoratori dipendenti in servizio presso Enti pubblici o Aziende private il cui turno di lavoro abbia inizio o fine in periodi non coperti dal trasporto pubblico urbano, limitatamente al percorso tra abitazione e luogo di lavoro. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante l'articolazione del turno di lavoro;
- autovetture con almeno tre persone a bordo sempre presenti durante la marcia (*car pooling*);



- veicoli di clienti di esercizi alberghieri provenienti da fuori provincia;
- veicoli a servizio dei ministri di culto per l'esercizio delle loro funzioni;
- motoveicoli e ciclomotori alimentati a diesel avente livelli di emissione classificati "EURO 2" (vedi tabella riferimento di cui in allegato);
- mezzi adibiti al trasporto merci (categorie N1-N2-N3) diesel Euro 3 utilizzati per motivazioni di lavoro inerenti attività commerciali, imprenditoriali e artigianali, coloro che usufruiscono di tale deroga:
 1. ai fini di agevolare i controlli, dovranno essere muniti di un'autocertificazione da conservare nel veicolo, redatta dal proprietario/possessore dello stesso, in cui si dichiara che il mezzo è utilizzato per attività commerciali, imprenditoriali e artigianali nei periodi di limitazione previsti dall'ordinanza sindacale;
 2. ai fini della valutazione statistica dei dati, dovranno dare comunicazione alle proprie associazioni di categoria (qualora siano iscritti) oppure al Comune di Trento, una sola volta valevole per tutto il periodo della vigenza della presente ordinanza, compilando un apposito modulo messo a disposizione dall'Amministrazione.